



## Piano di Zona Sociale Ambito A04

Comune di Avellino  
Piazza del Popolo, 1  
Tel. 0825 200 557 - 324 - 316 - 280  
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it



### *Capitolato Speciale d'Appalto mediante procedura aperta per l'Affidamento del servizio "CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI"*

#### **Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, prezzo a base d'appalto, tipo di gara e criteri di aggiudicazione**

Il servizio che si intende appaltare è quello di n. 3 "CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI"

Cod. nomenclatore Linee guida regionali – D.D. n 764 del 05.08.2014 dell'AGC n. 18 cod. D2

Il servizio ha la seguente codifica: CIG 6835128E0C - CPV 85312100-0 - ISTAT-064008- CUP: G31B16000370002

Esso dovrà essere eseguito in maniera conforme alla specifica tecnica del presente capitolato, nonché al documento tecnico operativo e agli altri documenti di cui all'art.5

L'impresa aggiudicataria, all'avvio del servizio, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara è stato pubblicato sul MEPA, sul profilo del committente e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Avellino e trasmesso per la pubblicazione all'albo ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale A04. L'importo a base d'appalto, ai fini dell'offerta economica, è pari ad euro 190.476,19 iva 5% esclusa per mesi 12.

Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato. Lo stesso, si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

Per il finanziamento del presente Servizio sono utilizzate le risorse afferenti al Fondo Unico d'Ambito (FUA) previsto dall'art. 10 c. 2 della L.R. 11/2007, come dettagliato nel bando di gara alla voce "Finanziamenti e pagamenti"

**La Stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria della gara nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura del servizio.**

Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, della documentazione di cui all'art.19 del capitolato.

#### **Articolo 2 – Durata dell'affidamento**

Il servizio oggetto del presente capitolato ha durata di mesi 12 a decorrere dalla stipula del contratto.

La Stazione appaltante nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio/intervento stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere o rimodulare il contratto, con preavviso di giorni 15, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di

rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

### **Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 11, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi ordinari di operatori economici con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E' ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale od associata) pena l'esclusione sia del Consorzio che dei consorziati.

Le imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I. ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni.

La domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 11, punto 1, del presente disciplinare, dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da tutte le imprese componenti il R.T.I.;
- in caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate che parteciperanno alla presente procedura;
- in caso di consorzio costituendo ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, da tutte le imprese che ne faranno parte;
- in caso di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante del Consorzio.

In caso di R.T.I. già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla "Documentazione Amministrativa", copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio.

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere specificato:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse (da indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppande e dalle imprese consorziate che parteciperanno all'appalto.

Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara.

Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal presente disciplinare si evidenzia quanto segue:

In ipotesi di raggruppamento d'impresе o consorzio già costituiti o da costituirsi, l'importo del fatturato globale e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.

La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico per una percentuale non inferiore al 40% (quaranta per cento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento).

In ipotesi di raggruppamento d'impresе o consorzio già costituito o da costituirsi i requisiti relativi al possesso dei certificati, in corso di validità, dovranno essere posseduti almeno dall'impresa mandataria o erigenda mandataria; nel caso di partecipazione come consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle impresе del consorzio stesso, esecutrice del servizio.

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa designata mandataria e del Consorzio stesso; in caso di R.T.I. costituendo l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle impresе raggruppande.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

E' vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati.

#### **Articolo 4- Volontariato**

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9\93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30.03.01, del D.P.R. 03.05.01, della D.G.R.C. 1079/02 e dell'art. 14 della L.R. n. 11/07, sono valorizzate dal presente Capitolato per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale.

A tal fine si riporta il testo del punto n. 3 della D.G.R.C. 1079/02: *“ai sensi della legge 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di esternalizzazione, ma piuttosto un affiancamento di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto”*.

Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non possono concorrere direttamente per la gestione del servizio previsto dal presente Capitolato (art. 34 del D.Lgs. 163/2006, deliberazione dell'AVCP n. 119 del 2007, il parere dell'AVCP n. 127 del 2008, Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, n. 1791 del 21 luglio 2010, Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010). Di conseguenza, le stesse non potranno in alcun modo partecipare alla gara. Potranno, invece, partecipare alla gestione del servizio affiancando il soggetto aggiudicatario, nella fase successiva all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto.

#### **Articolo 5 – Requisiti per partecipare alla gara**

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, **pena l'esclusione** dalla stessa, relativi a:

- 5.1** requisiti di ordine generale;
- 5.2** requisiti di idoneità professionale;
- 5.3** capacità economica e finanziaria;
- 5.4** capacità tecnica e professionale;

I partecipanti devono inoltre rendere, **pena l'esclusione**, le ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo **5.5**.

Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, da redigersi conformemente agli allegati 1 e 1 bis del presente capitolato e firmati digitalmente dal legale

rappresentante (legali rappresentanti in caso di ATI), con riserva del loro successivo accertamento da parte della Stazione Appaltante.

Ove richiesto, essi devono essere dimostrati allegando apposita documentazione, come meglio specificato all'articolo 6.

**Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti, la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.**

## **5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Autocertificare, in conformità al DPR. 445/00 e ai sensi dell'art. 45 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, dell'art. 26 della L.R. n. 03/07, dell'art. 75 del DPR n.554/1999 dell'art. 17 del D.P.R. n.34/2000, in combinato con la ulteriore vigente normativa e nel rispetto del documento base dell'A.V.C.P. del 11/11/2009 sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi: in combinato con la ulteriore vigente normativa, l'insussistenza delle seguenti cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (*l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società*);
- c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: *del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*);
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; (*l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, ai sensi della normativa vigente (d.lgs 81/2008e ss.mm.ii.) e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili *ex lege* n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa):
- ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
  - ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
  - altro (precisare .....).
- j) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Stazione appaltante compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (*lettera modificata dal D.lgs 113/2007 in vigore dal 01.08.2007*);
- k) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- l) che non sussistono nei suoi confronti le condizioni di esclusione dalla gara, di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato U.E.), specificando (segnare con una X il caso che interessa):
- di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e ss.mm.ii;
  - di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e ss.mm.ii. ma gli stessi si sono conclusi;
- m) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- n) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- o) che pur essendo stati vittime dei reati e puniti agli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. *La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*;
- p) l'inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro eventuali sostituti, per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente

Capitolato, salvo quanto previsto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per il re-inserimento dei soggetti svantaggiati e sempre che le sentenze di condanna non riguardino reati contro donne o minori;

- q) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs 165/2001 contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi e/o negoziali per conto delle Pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (*sono considerati dipendenti delle P.A. anche i soggetti titolari di incarichi previsti ai sensi del D.Lgs 165/2001, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in regime di controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato ed autonomo. Tali divieti si applicano alla data di cessazione dell'incarico*);
- r) l'impegno, entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante, dall'eventuale aggiudicazione, a produrre la Carta dei Servizi, la polizza assicurativa INAIL obbligatoria per legge e la polizza assicurativa contro gli infortuni per l'utenza del servizio e la responsabilità civile verso terzi.

## 5.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Autocertificare, ai sensi dell'art. 46 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 47 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 della L.R. n. 03/07, gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## 5.3 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Autocertificare, ai sensi dell'art. 47 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 27 della L.R. n. 03/07, la realizzazione, nell'ultimo triennio ( e comunque non oltre la data di pubblicazione del bando)

- a) di un fatturato globale per un importo pari al doppio di quello posto a base d'appalto;
- b) di un fatturato relativo a servizi identici realizzati con enti pubblici e privati, per un importo pari almeno a quello posto a base d'appalto.

Presentare, a pena di esclusione, numero 2 (due) dichiarazioni in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tali referenze dovranno contenere il nome del destinatario (Ambito Sociale A04), l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta.

**N.B.** *Per servizi identici si intendono i servizi diurni per disabili (nomenclatore regionale codice D1-D2-D3). I servizi identici realizzati in ATI devono essere dichiarati, pena la non valutazione, nella misura dell'effettiva quota di esecuzione con presentazione dell'atto di costituzione dell'ATI relativamente al servizio realizzato e/o puntuale attestazione dell'ente affidatario del servizio.*

## 5.4 CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Autocertificare, ai sensi dell'art. 48 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 dell'art. 28 della L.R. n. 03/07 e della DGRC n. 1079/2002:

- la realizzazione, nell'ultimo triennio, di un'esperienza nello svolgimento di servizi simili a quello oggetto della presente gara, presentando l'elenco degli stessi con indicazione degli: importi, codice nomenclatore, date di inizio e fine, destinatari (pubblici o privati oggetto e descrizione del tipo di attività svolta);
- la descrizione di fini statuari e *mission* congruenti con le attività previste dalla legge n. 328/2000 ed in particolare con il servizio oggetto dell'appalto.
- Il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008

**N.B.** *per servizi simili si intendono quelli definiti nel codice nomenclatore alle voci da D3 a D20 del nomenclatore regionale*

## 5.5 ALTRE DICHIARAZIONI E AVVALIMENTO DEI REQUISITI

I partecipanti devono, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni:

- A) la denominazione del Soggetto che partecipa alla gara, la ragione sociale, il rappresentante legale, il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d'identità, in corso di validità, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. (ove prescritta), l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'organizzazione (conformemente, ove previsto, a quanto indicato dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento, dai provvedimenti di riconoscimento, da ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del singolo partecipante alla gara), il numero di matricola INPS, l'Ufficio INPS territorialmente competente e il numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT INAIL);
- B) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se già costituiti, la dichiarazione del Soggetto mandatario, che assume l'onere giuridico della partecipazione alla gara e degli atti ad essa conseguenti;
- C) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se non costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 37 del d.lgs. 163/06, nell'art. 25 della L.R. n. 03/07 e nell'art. 10 del d.lgs. n. 358/92;
- D) gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento e di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti alla gara, in particolare:
- per le Cooperative sociali di tipo "A", "B", ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all'albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 (vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682, emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative);
  - per i Consorzi: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
  - per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti: estremi dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea d'impresa e ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi, ovvero la dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione temporanea d'impresa e/o dai componenti del raggruppamento, di provvedere alla sua formale costituzione, in caso di aggiudicazione del presente Capitolato, entro e non oltre 10 giorni, pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa. In ogni caso, ciascuno dei partecipanti deve presentare gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento e di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti;
  - in caso di partecipazione di Organismi Pubblici, in qualità di partner di consorzi o raggruppamenti, questi devono presentare copia della Deliberazione, o atto equivalente, che autorizza la partecipazione dell'Organismo alla gara;
- E) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- F) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed eventuali allegati;
- G) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- H) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- I) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- J) di conoscere le condizioni e le circostanze in cui il servizio bandito dovrà svolgersi;
- K) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, sia costituiti che non, l'indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto;
- L) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate;
- M) l'impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;
- N) l'impegno, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- O) recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo e-mail, sia a mezzo PEC.

Nel caso di ATI, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI SEMPLICI, i requisiti di **ordine generale** (§ 5.1), i requisiti di **idoneità professionale** (§ 5.2) e le **altre dichiarazioni**, di cui al paragrafo 5.5 del presente articolo, devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, pena l'esclusione. Gli altri requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (§ 5.3) e alla capacità tecnica e professionale (§5.4) possono essere posseduti cumulativamente, salva la condizione che il soggetto capofila ne possieda da solo il 30%

Nel caso di CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOGGETTIVITA' GIURIDICA (vedi, ad esempio, legge 422/1909, o l'art. 27 D.LG. C.p.S. 14/12/1947 n. 1577, etc.), tutti i requisiti devono essere posseduti per il Consorzio nel complesso (Consiglio di Stato, sez. IV del 7 aprile 2008 n. 1485, Parere dell'AVCP n. 76 del 15/04/2010, TAR Toscana sez. II del 18/06/2008 n. 1637, TAR Sicilia sez. III del 3/3/2009 n. 467, parere dell'AVCP n. 146 dell'8/5/2008, Cons. Stato Sez. IV del 7/4/2008 n. 1485).

AVVALIMENTO: Inoltre si applica la disciplina prevista dall'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 nel caso in cui l'impresa che intenda partecipare alla gara voglia avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.89, c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- a. una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;



- f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- g. (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### **Articolo 6 – Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione)**

I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, entro il termine previsto dal Bando di gara (data, ora), la documentazione richiesta in via telematica attraverso il MEPA previa abilitazione per la categoria oggetto di gara redatta esclusivamente su apposito modello allegato al bando (allegato 1 per soggetti autonomi, allegato 1/bis per ATI, Raggruppamenti o consorzi semplici), con firma del/dei legale/i rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni, **contenente le dichiarazioni – successivamente verificabili – circa il possesso dei requisiti da 5.1 a 5.5, di cui all'articolo 5.** Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un'associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara devono riguardare ciascun partner partecipante (allegato 1 bis).

In relazione alle dichiarazioni da produrre, si precisa che i partecipanti alla gara hanno il dovere di utilizzare, **a pena di esclusione**, i modelli predisposti, allegati n. 1 e n. 1/bis al presente Capitolato e di sottoscriverli. Hanno poi la semplice facoltà di allegare i certificati corrispondenti alle dichiarazioni sostitutive richieste.

I Soggetti che intendono partecipare alla gara che non producono, ovvero che producono in maniera incompleta oppure contrastante con il bando di gara e con il capitolato e i suoi allegati, la documentazione prevista dal presente articolo, **sono esclusi dalla gara stessa, se la violazione è prevista a pena di esclusione.**

Il plico telematico contenente l'offerta e la documentazione a corredo, dovrà, a pena di esclusione, pervenire sul MEPA, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 19.11.2016 come indicato nel bando di gara e dovrà contenere:

- a) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica virtuale di ammissione) contenente:
- la domanda sottoscritta secondo il modello allegato, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con eventuale documentazione allegata, **a pena di esclusione dalla gara;**
  - idonea dichiarazione bancaria o assicurativa e per la cauzione provvisoria (2%), nelle forme previste dall'art. 7 del presente Capitolato, **a pena di esclusione dalla gara;**
  - numero 2 (due) dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs 385/1993 a dimostrazione della capacità economico/finanziaria, nelle forme previste dall'art.5 del presente capitolato **a pena di esclusione dalla gara;**
  - ricevuta di versamento di € 35,00 all'AVCP, **a pena di esclusione dalla gara.**
- b) BUSTA N. 2 (seduta riservata) contenente i documenti richiesti per la valutazione della propria offerta in maniera conforme a quanto previsto all'art. 9, paragrafi 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, a pena di non valutabilità dei rispettivi requisiti di qualità, dunque:
- (9.1.1) il documento tecnico operativo sottoscritto dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) e redatto nel rispetto delle indicazioni fornite nell'allegato 3, pena la non valutabilità, in copia cartacea e digitale su CD Rom;

- (9.1.2) la relazione sugli “elementi migliorativi e aggiuntivi”, pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, corredata della documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione e sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici);
  - (9.1.3) Modalità di valutazione e monitoraggio delle attività
  - (9.1.4) carta dei servizi sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) e redatta in copia cartacea e digitale su CD Rom;
  - (9.2.1) la documentazione utile a dimostrare la “collaborazione con la rete dei servizi territoriali”, pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici), come richiesto all’art. 9 del presente capitolato;
  - (9.2.2) la relazione/prospetto utile a dimostrare il contenimento del turn over degli operatori, la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici), come richiesto dall’art. 9 del presente capitolato;
- c) BUSTA N. 3 (calcolata dal MEPA),

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente capitolato, visto il vincolo dei termini di spesa predefiniti dalla Stazione appaltante superiore a quella aggiudicatrice, erogatrice dei finanziamenti.

La Stazione appaltante si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico.

In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta della Stazione appaltante, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, come da articolo 18 del presente capitolato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà alla revoca sanzionatoria o all’annullamento dell’affidamento dell’incarico. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. E’ fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presentasse per la stipula del contratto.

<p><b>Articolo 7 – Cauzione provvisoria, cauzione definitiva e contributo all’Autorità sui contratti pubblici</b></p>
---

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una CAUZIONE PROVVISORIA in ragione del 2% dell’importo complessivo a base d’appalto, al netto di IVA, a garanzia delle attività affidate.

Ai sensi della Legge 10-6-1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

1. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
2. da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione dovrà recare legalizzazione della firma da parte di notaio che, contestualmente, dovrà accertare i poteri dell’Agente sottoscrittore.

La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, **pena l'esclusione**, dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenenti l'impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA in favore della Stazione Appaltante. Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, **pena l'esclusione**, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria.

Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari.

Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva.

Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara**:

- validità per almeno i 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA in ragione del 10% dell'importo aggiudicato, al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Ai sensi della Legge 10-6-1982 n. 348, la CAUZIONE DEFINITIVA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- o da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- o da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Nel documento della cauzione definitiva l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare :

- 1) di aver preso visione del presente Capitolato e degli atti in esso richiamati;
- 2) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, 1° comma, c.c.;
- 3) la validità della fideiussione fino a svincolo espresso dal Committente;
- 4) l'obbligo dell'Istituto a versare al committente, su sua semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente, senza opporre la preventiva escussione del debitore garantito
- 5) l'inefficacia nei confronti della stazione appaltante garantita dall'omesso versamento dei premi.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto.

L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Detta cauzione è restituita al termine del contratto, previa attestazione da parte della stazione appaltante circa il regolare svolgimento dello stesso e che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Le cauzioni provvisorie dei soggetti non aggiudicatari saranno restituite entro il termine non superiore di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 93 c.9 del d.lgs n. 50/2016.

In caso di **ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice** entrambi i documenti fideiussori dovranno essere rilasciati a favore della costituita A.T.I. o Raggruppamento o della costituenda A.T.I. o Raggruppamento, o a favore del Consorzio semplice, o comunque di tutte le imprese destinate a confluire nell'A.T.I. o nel Raggruppamento.

Tutti i concorrenti devono versare un **contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**. Pertanto l'impresa che intende partecipare alla gara deve allegare all'offerta la ricevuta in originale ovvero fotocopia di versamento di € 35,00

Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al

vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

**La mancata esibizione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 .03. 2007).**

## Articolo 8 – Commissione giudicatrice

Le domande e le offerte sono valutate dall’apposita Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.

La Commissione:

- a) verifica le domande pervenute e il possesso autocertificato dei requisiti ai fini dell’ammissione alla fase della valutazione delle offerte presentate;
- b) verifica la congruenza delle offerte con le specifiche tecniche descritte dal presente capitolato;
- c) aggiudica la gara in via provvisoria all’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore, attribuito applicando la procedura di valutazione di cui all’art. 9 del presente capitolato.
- d) È a carico della piattaforma MEPA la valutazione dell’offerta economica

La Commissione perviene all’aggiudicazione procedendo attraverso le seguenti fasi:

- a) esaminerà **in seduta pubblica** la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara. Sempre in seduta pubblica, provvederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (busta n. 2) al fine di procedere alla verifica dei documenti da produrre.
- b) procederà, **in seduta riservata**, alla successiva valutazione del merito tecnico delle offerte con la relativa attribuzione dei punteggi. Le motivazioni seguite dalla commissione nell’attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l’offerta tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- c) procederà, **in seduta pubblica** e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito stilata dal MEPA, delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 3) e ai relativi punteggi.

Di tutto il lavoro della commissione saranno redatti appositi verbali, successivamente approvati con determina dirigenziale.

Resta inteso che:

**Verranno escluse le offerte che :**

- ✓ risultino non soddisfare i requisiti minimi richiesti;
- ✓ siano condizionate, o espresse in modo indeterminato, o anormalmente difformi dal prezzo a base dell’appalto e non conformi al piano finanziario.

**Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte presentate da concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione dalla gara, in base ai requisiti di cui all’articolo 5.**

E’ fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito alla eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell’apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99).

Rimane nella facoltà della Stazione appaltante o della Commissione tecnica il potere di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, salvo il caso di clausola a pena di esclusione. La richiesta di integrazione implica la necessaria condizione dell’avvenuta presentazione di certificati, documenti o dichiarazioni il cui contenuto sia carente od equivoco, ma deve nel contempo rispettare l’interesse connesso e conseguente del rispetto del principio della par condicio (Cons. di Stato, Sez. V – 2 marzo 1999, n. 223; n. 357 del 2003).

Le clausole del bando di gara, non assistite da espressa sanzione di esclusione, vanno interpretate nel senso più favorevole per l’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico assicurare un ambito più vasto di valutazioni e quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori

possibili (ex plurimis Cons. Stato Sez. VI – dec. n. 481 del 12/06/92, con richiami a Sez. V dec.ni n. 794 del 18/11/1982 e n. 129 del 04/03/1985; T.A.R. Palermo Sez. I – sent. n. 360/1998).

In caso di necessità di approfondimento da parte della Commissione per la soluzione di casi dubbi, da effettuarsi anche attraverso la ricerca e la consultazione di decisioni giurisprudenziali adottate per casi analoghi, rimane nel potere della stessa la sospensione della seduta, evidentemente garantendo le misure di sicurezza per la conservazione degli atti mediante custodia in locale idoneo da parte del segretario della Commissione (ex plurimis Consiglio Stato, sez. V, 7 maggio 1994, n. 442). Per i casi di cessione di ramo d'azienda si applicheranno gli indirizzi della Giurisprudenza in materia (ex plurimis Corte di Giustizia della Comunità Europea sez. V 02/12/1999, causa c/176/98; consiglio di Stato sez. V 20/05/2002, n. 2718 Cons. Giust. Amm.va Sicilia Sez. giurisdiz. 14/04/1998 n. 225 TAR Campania Napoli sez. II 27/06/2000 n.2436)

## Articolo 9 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione

La gara è aggiudicata **all'offerta qualitativamente** più adeguata al Servizio richiesto, **nonché economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 53, c.1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dagli artt. 4, comma 2, del d.p.c.m. 31.3.2001, dagli artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, dall'art. 44 della L.R. n. 03/07.

La griglia di valutazione è elaborata ai sensi della DGRC n. 1079/2002 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 (G.U. n. 111 del 15/05/07).

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, la ditta aggiudicataria della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato, in base ai requisiti che attengono alla **qualità dell'offerta** (Corte di giustizia, sentenza 20.09.1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19.06.2003 in causa C-315/01 GAT).

Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito alla eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99).

### Griglia di Valutazione

N.	Dimensione qualitativa	Criterio qualitativo	Punteggio
9.1	QUALITA' DEL SERVIZIO Max. punti 50, così suddivisi:	9.1.1- Documento tecnico operativo sottoscritto dal legale rappresentante	15
		9.1.2- Elementi aggiuntivi delle attività previste in capitolato	25
		9.1.3 - Modalità di valutazione e monitoraggio delle attività	5
		9.1.4 – Carta dei servizi	5
9.2	QUALITA' ORGANIZZATIVA – max. punti 30, così suddivisi:	9.2.1 - Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali per lo svolgimento di attività e servizi per disabili	18
		9.2.2 - Capacità di contenimento del turn-over degli operatori ed adeguatezza degli operatori coinvolti	12
9.3	QUALITA' ECONOMICA Max. punti 20	9.3.1 – Prezzo offerto	20
			100

	TOTALE	
--	--------	--

A parità di punteggio la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.  
Di seguito sono specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione.

## **9.1 Dimensione qualitativa: QUALITA' DEL SERVIZIO**

### **9.1.1 Criterio qualitativo: Documento tecnico operativo**

**Peso: max. 15 punti**, così assegnati in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito e al successivo articolo 10:

- a) fino a 3.75 punti per documento valutato in modo scarsamente adeguato;
- b) da 3.76 a 7.5 punti per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- c) da 7.51 a 11.25 punti per documento valutato in modo discretamente adeguato;
- d) da 11.26 a 15 punti per documento valutato in modo ottimamente adeguato.

Il documento dovrà contenere (come da formulario allegato- all. 3) le seguenti voci:

- d) analisi di contesto;
- e) obiettivi e finalità del progetto;
- f) metodologia dell'intervento,
- g) descrizione delle attività previste,
- h) modalità e tempi di organizzazione del servizio (turni, mansionario, tempi di attivazione e riattivazione del servizio, adeguamento orario all'utenza, ecc.).

*N.B.: il Documento tecnico operativo deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni fornite nel richiamato allegato 3, pena la non valutabilità*

### **9.1.2 Criterio qualitativo: elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato**

**Peso: max. 25 punti** così assegnati:

-2 punti per servizio di trasporto aggiuntivo a quello previsto per ciascun centro come specificato nell'allegato 2 (specifica tecnica);

-1.5 punti (max. 3) per l'impegno a stipulare contratti di locazione per le sedi da adibire a centri diurni ubicate nel Comune di Avellino che abbia, oltre ai requisiti strutturali richiesti dal regolamento regionale 4/2014 per l'autorizzazione al funzionamento, anche spazi verdi annessi ed adeguati ad attività ludico ricreative all'aperto previste dalla specifica tecnica (allegato 2);

-10 punti (max. 20) per l'organizzazione di vacanze estive e/o invernali all'interno dei PAI. Le suddette vacanze saranno soggette a compartecipazione da parte delle famiglie dell'utente e dovranno essere svolte preferibilmente in convenzione con strutture ricettive adeguate ai bisogni dei disabili.

La valutazione sarà attribuita non soltanto in base alla presenza, parziale o totale, degli elementi proposti, ma anche in base alla sostenibilità, originalità e coerenza degli stessi rispetto alla tipologia di servizio bandito. Sarà causa di successiva risoluzione del contratto qualora in sede di verifica e controllo (art. 20) da parte della Stazione appaltante non saranno attuate le attività dichiarate e per cui sarà attribuito il punteggio in fase di valutazione dell'offerta tecnica.

### **9.1.3 Criterio qualitativo: modalità di valutazione e di monitoraggio (così come definite nella scheda tecnica all.2)**

**Peso: max. 5 punti**, così assegnati:

- a) 1 punto (max. 3) per ogni strumento proposto per l'attività di monitoraggio mensile del servizio ed in particolare del grado di risposta ai bisogni dell'utenza rilevati e della qualità delle prestazioni offerte;
- b) 1 punto (max. 2) per ogni strumento proposto per la valutazione del lavoro svolto;

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione.

**9.1.4 Criterio qualitativo: carta dei servizi**, riferita alle attività della ditta aggiudicataria stilata in conformità alla DGRC n. 1835 del 20.11.2008 (pubbl. nel B.U.R.C. n.52 del 18.12.2008)

**Peso: max. 5 punti** così assegnati in base alla valutazione della completezza della descrizione delle modalità e tempi di organizzazione del servizio:

- a) fino a 2 punti per documento valutato in modo scarsamente adeguato;
- b) 3 punti per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- c) 4 punti per documento valutato in modo discretamente adeguato.
- d) 5 punti per documento valutato in modo ottimamente adeguato.

## **9.2 Dimensione qualitativa: QUALITA' ORGANIZZATIVA**

**9.2.1 Criterio qualitativo: Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali per lo svolgimento di attività e servizi per disabili documentato da protocolli e intese di collaborazione.**

**Peso: max. 18 punti**, così assegnati:

- a) 3 punti (max. 6) per ogni protocollo o intese di collaborazione da realizzarsi con altri attori della rete dei servizi territoriali (ad esempio associazioni di categoria per disabili locali e regionali *I protocolli devono contenere i soggetti con cui si intende collaborare; i contenuti specifici di tale collaborazione e le modalità di attivazione della stessa; le attività che si intendono realizzare e i tempi previsti*)
- b) 3 punti (max.6) per ogni protocollo o intese di collaborazione da realizzarsi con altri attori della rete dei servizi territoriali d'Ambito per attività di particolare rilevanza artistico/culturale per disabili (*I protocolli devono contenere i soggetti con cui si intende collaborare; i contenuti specifici di tale collaborazione e le modalità di attivazione della stessa; le attività che si intendono realizzare e i tempi previsti*)
- c) 3 punti (max. 6) per ogni protocollo o intese di collaborazione da realizzarsi con le cooperative sociali di tipo B con cui costruire percorsi di inserimento lavorativo.

**9.2.2 Criterio qualitativo: capacità di contenimento del turn-over degli operatori**

**Peso: max. 12 punti**, così assegnati:

- a) Livello di stabilizzazione del personale: max. 10 punti, così distribuiti: p. 1 (max. 10) per ogni dipendente da assumere per l'esecuzione del servizio con indicazione specifica della tipologia contrattuale applicata ed in riferimento al CC.NN.LL. di categoria (cooperative sociali) per l'intera durata dell'appalto;
- b) Qualificazione del personale max. 2 punti così attribuiti:
  - 1 punto per il coordinatore del servizio qualora abbia un'esperienza pregressa come coordinatore di strutture residenziali e diurne per disabili superiore ai 24 mesi
  - 1 punto per ciascuna altra figura qualificata ed impiegata in attività lavorative specifiche come richieste dalla specifica tecnica (all. 2)

## **Dimensione qualitativa: QUALITA' ECONOMICA**

### **9.3.1 Criterio qualitativo: economicità (in relazione al mantenimento della qualità complessiva dell'offerta)**

Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, verrà adottata la seguente formula di calcolo prevista dal MEPA:

LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) al ribasso (in funzione del prezzo):

$$PE(s) = PE_{\max} \times \left( \frac{BA - P}{BA - Soglia} \right)$$

#### **Offerta economica Max. 20 punti**

##### **Articolo 10 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato**

Il Servizio deve essere eseguito in maniera conforme alla specifica tecnica (all.2) ed al documento tecnico operativo (all.3), che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente capitolato

##### **Articolo 11 – Piano finanziario**

**A pena di esclusione**, i concorrenti devono redigere (anche in formato elettronico) apposito Piano Finanziario, coerente con l'offerta economica di cui all'art. 6, lettera c) e all'art. 9, paragrafo 9.3.1 del presente Capitolato.

Esso deve essere scomposto nelle presenti voci:

- a) risorse umane,
- b) oneri di gestione: utenze, fitti, manutenzione ordinaria, oneri generali dell'organizzazione;
- c) aliquota IVA, se dovuta.

Nella voce *risorse umane* sono riconoscibili i costi per le figure professionali richieste nella Specifica Tecnica e che non dovranno assolutamente essere soggetti a ribasso

##### **Articolo 12 – Variazioni quantitative dell'appalto**

Trattandosi di appalto di servizi e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve garantirne l'erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dalla Stazione appaltante attraverso il proprio personale, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato. La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

A seconda delle condizioni dell'assistito gli oneri conseguenti potranno, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, essere anche a carico dei richiedenti stessi, come da condizioni fissate in apposito regolamento.

Dunque, l'impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in caso di nuove utenze fermi restando i prezzi indicati nell'offerta allegata al contratto. A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario



si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione.

Pertanto, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l'ente aggiudicante comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e 120 del r.d. n. 827/24, pertanto la ditta aggiudicataria accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell'offerta economica anche oltre il quinto del numero ore di prestazioni aggiudicate.

Per l'ipotesi di diminuzione dell'appalto si applica l'art. 12 del D.M. n. 145/2000. La ditta aggiudicataria, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto dalla ditta aggiudicataria, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto a quelle preventivate; l'eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

### **Articolo 13 – Personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato**

La ditta aggiudicataria è tenuta, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto. La stessa è tenuta al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.

Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008. La Ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

La ditta aggiudicataria è tenuta, a richiesta della Stazione appaltante, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato.

All'avvio del servizio la ditta dovrà inviare alla Stazione appaltante l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo.

**N.B. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, previa verifica dei requisiti.**

Qualsiasi sostituzione deve essere comunicata alla Stazione appaltante entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza, e sarà tenuto al segreto professionale. Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio. La Stazione appaltante si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con l'attività svolta. Si precisa che le figure professionali indicate nell'offerta tecnica potranno essere sostituite solo con soggetti di pari qualifica professionale.

## **Articolo 14 – Assicurazioni**

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- assicurazione INAIL obbligatoria per legge;
- polizza assicurativa contro gli infortuni;
- polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio/intervento si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta della Stazione appaltante, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio/intervento previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la stazione appaltante si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

## **Articolo 15 – Trasporti, locali, arredi e attrezzature**

Attrezzature e materiali di consumo, descritti nella specifica tecnica, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in relazione allo svolgimento del servizio affidatogli. Lo stesso deve, in ogni caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento ai destinatari, alla stazione appaltante e al personale impiegato.

## **Articolo 16 – Efficacia del contratto**

Il contratto è impegnativo per la ditta aggiudicataria dalla data di avvio del servizio, ai sensi del d.lgs 53/2010. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## **Articolo 17 – Recesso della Stazione appaltante**

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi quindici giorni dalla sua notificazione.

## **Articolo 18 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto**

La Ditta aggiudicataria può ritenersi vincolata all'offerta entro 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta. Successivamente, per poter procedere all'aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria sarà chiamata a presentare la seguente documentazione, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e a verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

1. Cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto all'articolo 7 del presente capitolato.
2. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel

servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto.

3. Piano di sicurezza aziendale e/o documentazione relativa alle disposizioni del decreto legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii. che attestino la regolarità rispetto agli obblighi in materia di sicurezza.
4. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le seguenti prescrizioni:
  - risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto;
  - contenere la procura conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo;
  - contenere mandato gratuito e irrevocabile, se non per giusta causa, e la cui revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione;
  - rappresentanza al mandatario, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi della Stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia, la Stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti;
  - la facoltà per la Stazione appaltante, in caso di fallimento e/o di liquidazione volontaria dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato, ovvero di recedere dal contratto;
  - l'impegno dell'impresa mandataria, in caso di fallimento e/o liquidazione volontaria di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ad eseguire il servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti o indicando altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità;
  - l'impegno, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
5. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria avesse presentato la dichiarazione di cui al criterio qualitativo 9.2.1 è necessario presentare copia dei protocolli o intese di collaborazione contenenti tutti gli elementi elencati nel punto. Successivamente alla stipula del contratto sarà necessario acquisire copia dei contratti stipulati da cui risulti l'effettiva assunzione del personale secondo la tipologia contrattuale dichiarata nell'offerta tecnica in riferimento al CC.CC.NN.LL. di categoria di riferimento, pena la revoca sanzionatoria o l'annullamento dell'affidamento dell'incarico.

Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all'oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all'offerta presentata.

Se la ditta aggiudicataria non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti la Stazione appaltante adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente.

## **Articolo 19 – Liquidazione fatture**

La ditta aggiudicataria deve trasmettere alla Stazione appaltante idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) Modulo di rilevazione andamento progetto personalizzato degli ospiti dei centri;
- b) Calendario mensile delle attività svolte;
- c) elenco dettagliato delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con specifica di competenze, orario, etc.;

La ditta aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l'eventuale normativa di esenzione.

**L'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.** Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Stazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Le modalità di pagamento saranno definite nello specifico contratto relativo all'oggetto del presente capitolato.

Si specifica, altresì, che in caso di RTI e/o di Consorzi la stazione appaltante provvederà a liquidare le fatture direttamente alla cooperativa indicata in sede di gara quale gestore del servizio.

## **Articolo 20 – Verifiche e controlli**

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico della Stazione appaltante, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento.

Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni sociali per la tutela degli utenti e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni alla Stazione appaltante, appositamente incaricati da quest'ultima.

La ditta aggiudicataria, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotta ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo potranno essere oggetto di specifico e formale verbale a cura della Stazione appaltante.

Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dalla Stazione appaltante, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora i servizi, per intero ovvero parzialmente, contestati dalla Stazione appaltante non sono tempestivamente ripetuti e/o rifatti dalla ditta aggiudicataria, la Stazione appaltante applica le sanzioni previste dal presente Capitolato al successivo art. 22

## **Articolo 21 – Principi sull'erogazione dei servizi (D.P.C.M. del 27/10/94)**

La ditta aggiudicataria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che sono i seguenti: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Informazione agli Utenti, Rimborso.

### Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli

utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va, inoltre, garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

#### Imparzialità

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

#### Continuità

L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. Nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio la ditta aggiudicataria deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile.

#### Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della ditta aggiudicataria. L'utente ha il diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso della ditta aggiudicataria. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241. L'utente può produrre memorie e documenti, nonché prospettare osservazioni e formulare suggerimenti affinché si ottenga un miglioramento del servizio reso dalla ditta aggiudicataria che dovrà fornire immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso prodotte. La ditta aggiudicataria acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

#### Informazione agli utenti

La ditta aggiudicataria assicura agli utenti serviti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio erogato, pubblica gli esiti delle verifiche eseguite sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati, nel rispetto degli standards; informa tempestivamente gli utenti circa ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio. La ditta aggiudicataria e i suoi dipendenti sono tenuti a trattare i clienti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. La Carta dei Servizi costituirà lo strumento base per la gestione di questi rapporti.

#### Rimborso

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere, entro 30 giorni, o diverso termine fissato dalla Stazione appaltante, dalla stipula del contratto, forme di rimborso ai clienti qualora il servizio non sia espletato come assicurato e crei danni a utenti finali. Le forme di cui sopra verranno comunicate immediatamente alla Stazione appaltante.

#### Standard

La ditta aggiudicataria individua i fattori determinanti gli standards di qualità e di quantità dei servizi erogati, dei quali assicura il rispetto. L'osservanza degli standard non è soggetta a condizioni. Una loro deroga è ammessa solo nei casi in cui i risultati ottenuti siano più favorevoli per i Clienti. La definizione degli standard verrà effettuata dalla ditta aggiudicataria entro 4 mesi dalla approvazione del presente contratto.

#### **Mancata osservanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/1994**

L'inosservanza da parte della ditta aggiudicataria dei principi stabiliti dalla D.P.C.M. del 27/10/94 per l'erogazione del servizio costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente e dunque viene fatta valere in sede di penalità e di provvedimenti di autotutela decisoria e sanzionatoria e di giuste cause di risoluzione negoziale. I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato, non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione

appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penalità, clausola risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca. La richiesta di eventuale sospensione del lavoro deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima alla stazione appaltante, fatto salvo l'onere di informazione ai soggetti destinatari del servizio a totale carico dell'impresa.

## **Articolo 22 – Sanzioni e cause di risoluzione**

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto, la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui la Stazione appaltante rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione del servizio o alle modalità di rendicontazione dello stesso, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la ditta aggiudicataria a formulare le proprie contro deduzioni entro termine perentorio.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante sanzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, la Stazione appaltante può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "*ipso facto e de iure*" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

- a) *reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni della Stazione appaltante;*
- b) *mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;*
- c) *per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.*

L'Ufficio di Piano, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in concessione del servizio, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Concessionario, nei seguenti casi:

- a) *per rilevanti motivi di pubblico interesse;*
- b) *per gravi motivi di ordine pubblico.*

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, la Stazione appaltante porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare il servizio da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza. A pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto sarà munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

**Sanzioni:**

€ 100,00	per mancato rispetto orario senza giustificato motivo
€ 150,00	per svolgimento di attività/laboratori da parte di personale privo dei requisiti richiesti
€ 200,00	per ogni mancato avvio di attività/laboratorio secondo le modalità ed i tempi concordati con la Stazione appaltante
€ 250,00	per ogni servizio erogato differentemente rispetto a quanto statuito nel PAI (piano assistenziale Individuale) senza giustificato motivo e senza preventiva comunicazione alla Stazione appaltante
€ 300,00	per mancata osservanza delle norme di legge relative al personale impiegato nell'espletamento dei servizi affidati

L'ammontare delle sanzioni è addebitato sui crediti della ditta aggiudicataria, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle fatture emesse. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante.

**Articolo 23 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri**

La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente sono a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità la Stazione appaltante.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla Stazione appaltante. L'impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. Resta facoltà dell'impresa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi;
- all'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dalla cauzione definitiva.

La ditta aggiudicataria terrà sollevato il Comune di Avellino capofila e l'Ambito Sociale A04 da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione dei servizi.

#### **Articolo 24 – Il subappalto e le responsabilità relative**

E' vietato alla ditta aggiudicataria di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio/intervento oggetto del contratto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nella Stazione appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 25 – Spese contrattuali**

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. Il contratto è stipulato in forma elettronica.

#### **Articolo 26 – Domicilio e Foro competente**

La ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di Avellino.

#### **Articolo 27 – Documentazione del servizio e tutela della privacy**

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196\2003.

I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

#### **Articolo 28 – Servizio Civile e Volontariato**

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato).

Tali collaborazioni devono essere concordate ed autorizzate con congruo anticipo, ai fini di un opportuno inserimento di tali particolari risorse umane.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

#### **Articolo 29- Rinvio**

Per tutto quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi e di somministrazione in quanto compatibili.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Stefano Tarantino funzionario dell'Ufficio di Piano dell'Ambito A04.

Avellino,

**Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano  
Dott.ssa Carmele Cortese**